

## PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017

Spett.le Impresa,

l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Lo stesso articolo prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

**Si informa che l'importo che sarà dovuto per il 2017 viene determinato considerando il Decreto del Ministro dello sviluppo economico firmato in data 22 maggio 2017, ora in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene data attuazione a quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016.**

Per effetto di tale decreto le modalità di determinazione del diritto annuale per l'anno 2017 tengono conto, altresì, della quota pari al 20%, destinata al finanziamento dei progetti Punto Impresa Digitale, Servizi di Orientamento al Lavoro e alle Professioni, Turismo e Attrattività, da applicare alle misure previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114.

L'approvazione del finanziamento dei progetti non determinerà comunque un aggravio tributario poiché le modalità di calcolo di quanto dovuto per l'anno 2017 restano invariate rispetto al 2016.

**Le società e gli altri soggetti collettivi** che alla data del 1° gennaio 2017 sono risultate iscritte nella sezione ordinaria <sup>1</sup> del Registro delle imprese, determinano il diritto annuale da versare applicando **al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nel periodo di imposta 2016, le misure fisse o le aliquote per scaglioni di fatturato riportate nella tabella seguente:**

Imprese iscritte in Sezione Ordinaria	Scaglioni di fatturato		Determinazione importo dovuto per la sede	
-Società in nome collettivo	Da € 0,00	fino a € 100.000,00	€ 200,00	misura fissa
-Società in accomandita semplice	oltre € 100.000,00	fino a € 250.000,00	€ 200,00 +	0,015% sulla parte eccedente € 100.000,00
-Società di capitali	oltre € 250.000,00	fino a € 500.000,00	€ 222,50 +	0,013% sulla parte eccedente € 250.000,00
-Società cooperative	oltre € 500.000,00	fino a € 1.000.000,00	€ 255,00 +	0,010% sulla parte eccedente € 500.000,00
-Società consortili				
-Consorzi con attività esterna				

<sup>1</sup> La sezione nella quale l'impresa è iscritta si rileva da una visura/certificato camerale

-Enti economici pubblici e privati -Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000 -GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico	oltre € 1.000.000,00	fino a € 10.000.000,00	€ 305,00 +	<b>0,009%</b> sulla parte eccedente € 1.000.000,00
	oltre € 10.000.000,00	fino a € 35.000.000,00	€ 1.115,00 +	<b>0,005%</b> sulla parte eccedente € 10.000.000,00
	oltre € 35.000.000,00	fino a € 50.000.000,00	€ 2.365,00 +	<b>0,003%</b> sulla parte eccedente € 35.000.000,00
	oltre € 50.000.000,00		€ 2.815,00 +	<b>0,001%</b> sulla parte eccedente € 50.000.000,00 fino ad un importo massimo di diritto di € <b>40.000,00</b>

L'importo quantificato secondo il procedimento sopra descritto, **va ridotto del 50%** a norma dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114 **e quindi incrementato del 20%** destinato al finanziamento dei progetti (vedere la sezione "Arrotondamenti/Esempi").

Ai fini della **definizione del fatturato**, necessaria per la determinazione del diritto annuale dovuto, è di aiuto la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009, consultabile all'indirizzo <http://www.bg.camcom.it/dirittoannuale>, per la corretta individuazione dei righe del modello IRAP 2017 (periodo d'imposta 2016).

**Le imprese individuali** iscritte o annotate nella **sezione ordinaria** del Registro delle Imprese **versano per la sede un diritto fisso pari a € 120,00 e a € 24,00 per ciascuna unità locale** (importi già aggiornati con la riduzione del diritto annuale prevista, pari al 50%, e aumentati successivamente del 20% - vedere la sezione "Arrotondamenti/Esempi").

Le imprese che, al momento del ricevimento della presente comunicazione, abbiano già provveduto al versamento del diritto annuale 2017 senza la maggiorazione del 20% destinata al finanziamento di progetti, **sono tenute ad effettuare il conguaglio** rispetto all'importo versato, entro il termine di cui all'art. 17 comma 3 lettera b) del DPR 435/01 (termine di versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi).

#### UNITA' LOCALI

**Per ciascuna unità locale/sede secondaria** già iscritta al Registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2017, occorre sommare, all'importo determinato per la sede, un diritto pari al 20% di quanto dovuto per la stessa, fino ad un massimo di € 120,00 (importo già aggiornato con la riduzione del diritto annuale prevista, pari al 50%, e aumentato successivamente del 20% - vedere la sezione "Arrotondamenti/Esempi").

**Si precisa** che le Imprese con sede principale all'estero sono tenute al pagamento di un diritto fisso pari ad **€ 66,00** (importo già aggiornato con la riduzione del diritto annuale prevista, pari al 50%, e aumentato successivamente del 20%) per ciascuna unità locale/sede secondaria.

**Per eventuali unità locali iscritte al Registro delle Imprese di Camere di Commercio diverse da Bergamo**, occorre compilare un rigo del modello F24 per ciascuna Camera di Commercio beneficiaria del pagamento indicando, nella colonna **codice Ente**, la sigla della provincia della Camera di Commercio competente.

Si precisa che le imprese con sede principale in Italia, che svolgono attività all'estero tramite unità locali/sedi secondarie, per le stesse, non sono tenute al versamento del diritto annuale.

#### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Il versamento del diritto annuale si esegue per via telematica, con modello di pagamento F24 che deve essere compilato con la massima precisione indicando, nella sezione "*Contribuente*":

- il **codice fiscale** (*non* la partita Iva)
- i **dati anagrafici**
- il **domicilio fiscale dell'impresa**

e nella sezione "*IMU e altri tributi locali*":

- il codice ente ⇒ **sigla della provincia** della CCIAA cui il versamento è destinato
- il codice tributo ⇒ **3850**
- l'anno di riferimento ⇒ **2017**
- l'importo a debito ⇒ **l'importo da versare arrotondato:**

**all'unità di euro** se pagato alla scadenza ordinaria del versamento;

**al centesimo di euro** se pagato con la maggiorazione dello 0,40% nei 30 giorni successivi alla scadenza del versamento.

codice ente/ codice comune	Ravv	Imm var	Acc	Saldo	num immob	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>BG</b>						<b>3850</b>		<b>2017</b>	<b>Importo da versare</b>	

## TRASFERIMENTO DELLA SEDE

Nel caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, il diritto annuale per la sede per l'anno 2017 è dovuto solo alla Camera di Commercio dove la sede era iscritta il 1° gennaio 2017.

## COMPENSAZIONI

E' possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale **2017** con eventuali crediti vantati sia per lo stesso diritto annuale (compilando nella stessa sezione anche la colonna *importi a credito compensati*), sia per altri tributi e/o contributi (compilando la sezione relativa al tributo/contributo cui si riferisce il credito).

## CALCOLO ON LINE DEL DIRITTO ANNUALE

A supporto del versamento è attivo il sito di informazione <http://dirittoannuale.camcom.it>, utilizzabile sia per il calcolo del diritto dovuto dall'impresa sia per il pagamento online del Diritto Annuale attraverso la piattaforma **Pago PA** che consente di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione oltre a quella già prevista (modello F24).

## TERMINI DI VERSAMENTO

**Il termine per il versamento del diritto annuale** coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, quindi imprese individuali, società di persone e tutti gli altri soggetti giuridici che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale coincidente con l'anno solare, versano il diritto annuale **entro il giorno 30 giugno 2017**, termine che corrisponde a quello previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi indicato dall'art. 17 comma 1 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

I soggetti giuridici con **esercizio sociale non coincidente con l'anno solare** che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, effettuano il versamento del diritto annuale entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

Esempio: per una società che chiude l'esercizio il 30/09 e approva il bilancio entro i quattro mesi successivi, il diritto annuale dovuto per l'anno 2017 deve essere determinato sul fatturato realizzato nell'esercizio 01.10.2016 - 30.09.2017 (periodo d'imposta 2016) e deve essere versato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta 2016 (cioè entro il giorno 02.04.2018 in quanto il 31.03.2018 cade di sabato).

I soggetti giuridici che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio **oltre** il termine dei 120 giorni ma entro quello dei 180, effettuano il versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

I soggetti giuridici che **non approvano** il bilancio nei termini stabiliti, sono tenute al versamento del diritto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.

**Eventuali proroghe di scadenze** dei versamenti delle imposte sui redditi (es. *studi di settore*) si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

Si precisa che se il termine di scadenza cade di sabato, di domenica o di giorno festivo, il versamento sarà considerato tempestivo se eseguito **il primo giorno lavorativo immediatamente successivo**.

E' possibile pagare, **entro trenta giorni dai termini indicati**, maggiorando la somma dovuta dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e **versando in centesimi di euro**. La maggiorazione è dovuta anche nel caso di modello F24 a saldo zero a seguito della compensazione con crediti relativi ad altri tributi e/o contributi.

Si ricorda che, **entro un anno dal termine di pagamento**, è possibile sanare la violazione commessa, avvalendosi del **ravvedimento operoso** previsto dall'art. 6 del D.M. 27 gennaio 2005, n. 54. Le percentuali della sanzione e degli interessi da applicare e i codici tributo da indicare sul modello F24 sono consultabili all'indirizzo <http://www.bg.camcom.it/dirittoannuale>.

## ARROTONDAMENTI/ESEMPI

Le imprese che esercitano l'attività **senza unità locali**, determinato il diritto dovuto, prima di versarlo, devono arrotondare l'importo al centesimo e poi all'unità di euro <sup>2</sup>:

**per eccesso**, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro;

**per difetto**, se inferiore a detto limite.

<sup>2</sup> Per maggiori informazioni consultare la nota MSE n.19230 del 03/03/2009 all'indirizzo internet <http://www.bg.camcom.it/dirittoannuale>.

● **Esempio 1:** diritto dovuto per sede € 449,65364 → riduzione del 50% → € 224,82682 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 269,79218 → € 269,79 → **da versare € 270,00**

● **Esempio 2:** fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'esercizio 2016 fino ad € 100.000,00\_ diritto in misura fissa dovuto per la sede € 200,00 → riduzione del 50% → € 100,00 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 120,00 → **da versare € 120,00**

● **Esempio 3:** diritto dovuto per la sede € 40.000,00 (importo massimo) → riduzione del 50% → € 20.000,00 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 24.000,00 → **da versare € 24.000,00**

Le imprese che esercitano l'attività **con unità locali**, determinato il diritto dovuto per la sede (arrotondato al 5° decimale), sommano l'importo di ciascuna unità locale (anch'esso arrotondato al 5° decimale) e, prima di versare, arrotondano l'importo al centesimo di euro (applicando il metodo matematico in base al terzo decimale) e poi all'unità di euro.

Diritto dovuto per sede: € 449,65364

diritto dovuto per ciascuna unità locale: € 449,65364 x 20% = € 89,93073

diritto dovuto sede + 1 ul : € 449,65364 + € 89,93073 = € 539,58437

● **Esempio 4:** diritto dovuto per sede + 1 unità locale € 539,58437 → riduzione del 50% → € 269,79218 → applicazione della maggiorazione (20%) → € 323.75061 → € 323,75 → **da versare € 324,00**

## VIOLAZIONI

**Le imprese che nel corso del 2017 hanno denunciato l'apertura di un'unità locale** e non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini di scadenza, possono sanare la violazione, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso entro un anno dal relativo termine di pagamento.

## SANZIONI E CERTIFICAZIONI REGISTRO IMPRESE

Si ricorda che **la regolarità del pagamento del diritto annuale è condizione per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro Imprese** ai sensi dell'art. 24 comma 35 legge 449/97.

La Camera di Commercio di Bergamo, accertata la violazione, applica una sanzione - variabile dal 10% al 100% del diritto dovuto - nel rispetto dei principi di cui al D.M. 27 gennaio 2005, n. 54.

Le imprese, che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini, possono sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso** entro un anno dalla scadenza del termine.

Le percentuali della sanzione e degli interessi da applicare a titolo di ravvedimento e i codici tributo da indicare sul modello F24 sono consultabili all'indirizzo <http://www.bg.camcom.it/dirittoannuale>.

## ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni, anche in merito alla presente informativa, è possibile consultare il sito <http://www.bg.camcom.it/dirittoannuale> o inviare una richiesta informazioni attraverso lo Sportello Virtuale SERVIZI ONLINE accessibile, previa registrazione, all'indirizzo <http://servizionline.bg.camcom.it>.

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e a comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito [registroimprese.it](http://registroimprese.it)).

Si invita infine a diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all'iscrizione in presunti annuari, registri e repertori che nulla hanno a che fare con il pagamento del diritto annuale né con l'iscrizione in registri tenuti dalla Camera di Commercio.

Distinti saluti.

Camera di Commercio di Bergamo